

# Illecita la prosecuzione dell'attività della società fittiziamente intestata

Può integrare l'elemento oggettivo della fattispecie di reimpiego

/ Maurizio MEOLI

Al di là dei profili (dubbi) già evidenziati su *Eutekne.info* (si veda "[Sull'impiego del denaro di provenienza illecita cresce il bisogno di certezze](#)" del 11 agosto 2016), la sentenza n. [33076/2016](#) della Suprema Corte si sofferma ulteriormente nell'esame della fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di **provenienza illecita** ([art. 648-ter](#) c.p.) fornendo precisazioni che potrebbero rilevare anche per la ricostruzione del delitto di **autoricciclaggio** ([art. 648-ter.1](#) c.p.) di recente introduzione.

In particolare, si precisa come il termine "impiego" rimandi a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e **qualsiasi forma** di "utilizzazione" e/o di "investimento" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie (tale formula si ritrova anche nella fattispecie di autoricciclaggio, sia pure in abbinamento con le attività imprenditoriali o speculative).

La terminologia evidenziata, inoltre, si va a collocare nell'ambito di una figura criminosa che si pone come "norma di chiusura", a completamento del sistema sanzionatorio delle attività di riciclaggio in senso lato. La rilevata residualità emerge, chiaramente, dalla clausola di riserva con cui si apre il testo della norma: l'art. 648-ter c.p. si applica, infatti, non solo **fuori dalle ipotesi di concorso** nel reato, ma anche allorché nei fatti non ricorrano i casi previsti dagli [artt. 648](#) e [648-bis](#) c.p.

Peraltro, la ricettazione e il reimpiego hanno **in comune la ricezione** di denaro o di altra utilità di provenienza illecita; ma, mentre la ricettazione richiede una generica attività di profitto che giustifichi l'impiego che del denaro o dell'altra utilità l'agente abbia fatto, proprio per perseguire l'anzidetta finalità di profitto, nel reimpiego l'elemento specializzante (e penalmente rilevante) è rappresentato dalla specificità dell'impiego "in attività economiche o finanziarie".

Pertanto, osserva la Suprema Corte, la vera chiave di lettura interpretativa per cogliere il carattere proprio del reimpiego, e la sua diversità rispetto alla ricettazione comune, passa necessariamente attraverso il significato normativo da attribuire all'espressione "attività economiche o finanziarie".

Ebbene, si ritiene che, in mancanza di esplicite indicazioni nell'art. 648-ter c.p., il significato di tale espressione debba necessariamente trarsi da altre norme recanti la relativa definizione. Si guarda, innanzitutto, all'[art. 2082](#) c.c., che, nel definire la **nozione giuridica di imprenditore**, qualifica come tale colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata

al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Nei successivi [artt. 2135](#) e [2195](#) c.c., inoltre, si qualificano, a loro volta, l'imprenditore agricolo e quello commerciale.

Perché possa parlarsi di attività economica (anche ai fini sanzionatori del "reimpiego" illecito), quindi, occorre la presenza di un'attività finalizzata alla "produzione" o allo "scambio" di beni o di servizi, dovendosi intendere per tale, comunque, non solo l'attività produttiva in senso stretto, ossia quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma **anche l'attività di scambio e di distribuzione** dei beni nel mercato del consumo, ed altresì ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile (*cf.* Cass. n. [5546/2014](#)).

## Trasferimento fraudolento reato presupposto di riciclaggio e reimpiego

In una tale ottica, la condotta di distribuzione di beni di una società – nel senso di commercializzazione di quanto dalla stessa prodotto – rientra nella nozione delle attività economiche previste dall'art. 648-ter c.p., poiché tale attività si qualifica in termini di promozione delle attività di scambio che costituisce uno dei parametri delle condotte punibili.

E poiché, secondo quanto già precisato dalla Suprema Corte (*cf.* Cass n. [39756/2011](#)), il delitto di **"trasferimento fraudolento di valori"** (*ex* [art. 12-quinquies](#) del DL 306/1992) può costituire "reato presupposto" dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., qualora siano le partecipazioni nella società che commercializza i beni ad essere fittiziamente intestate da parte di un soggetto che intenda evitare l'adozione nei suoi confronti di misure ablatorie, nessun rilievo assume la circostanza secondo cui si tratterebbe di beni da ritenersi illeciti solo "indirettamente", perché l'agevolazione delle operazioni di distribuzione della produzione **incrementa attività e profitti** di una società operante illecitamente ed il delitto di reimpiego punisce proprio le condotte successive aventi ad oggetto beni o denaro di provenienza illecita.

Si afferma, quindi, il seguente principio di diritto: ferma la necessità dell'effetto dissimulatorio, **l'attività di distribuzione di beni** di una compagine sociale oggetto di fittizia intestazione da parte di soggetto che intenda evitare l'adozione nei suoi confronti di misure ablatorie "può" integrare l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 648-ter c.p.